

Roma, 13 aprile 2000

CIRCOLARE N.56/2000**OGGETTO: TRASPORTO FERROVIARIO - ACCESSO AL MERCATO - DECRETO LEGGE 28 MARZO 2000, N. 70, SU G.U. N. 73 DEL 28 MARZO 2000.**

L'articolo 5 del decreto legge in oggetto - *Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche* - stabilisce norme per l'accesso al mercato ferroviario nazionale.

Dopo tale provvedimento la situazione - con riferimento al trasporto merci - può essere riepilogata come segue.

Per svolgere trasporti ferroviari un'impresa (1) deve aver conseguito apposita licenza, che viene rilasciata dal Ministro dei trasporti.

La licenza può essere richiesta da aziende che:

- soddisfino i requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di competenza professionale
- siano in possesso della trazione, ossia del materiale rotabile nonché del personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli
- siano titolari di adeguate coperture assicurative RC.

Oltre alla licenza l'impresa deve essere titolare di un certificato che attesta il rispetto degli standard in materia di sicurezza della circolazione. Tale certificato viene rilasciato dai gestori delle infrastrutture ferroviarie di cui si richiede l'utilizzo.

L'impresa - infine - deve aver stipulato accordi amministrativi, tecnici e finanziari con il gestore delle infrastrutture per l'assegnazione delle tracce orarie. Tali accordi sono definiti con il gestore dell'infrastruttura italiana allorquando la località di partenza si trova sul territorio italiano. Le decisioni adottate dal gestore possono essere sottoposte a riesame da parte del Ministero dei trasporti, su richiesta delle imprese.

Con il decreto legge 70/2000 è stato quindi esteso al trasporto nazionale quanto le direttive comunitarie prevedono in materia di accesso al mercato ferroviario infracomunitario. Con lo stesso provvedimento è stata inoltre annullata la concessione per i servizi nazionali di trasporto assegnata in esclusiva a FS SpA.

(1) Nel caso di trasporti non combinati tra Stati membri dell'Unione europea, l'impresa deve aver costituito un'associazione internazionale con altra impresa residente nello Stato con il quale si intendono sviluppare i traffici.

Per riferimenti controlla circ.ri conf.li n. 159/1998 e 87/1999

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. n.73 del 28.3.2000 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2000, n. 70

Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche.

*** OMISSIS ***

Art. 5.

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario

1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto. Sono abrogati gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per la parte concernente il trasporto ferroviario. Le Ferrovie dello Stato S.p.a. deliberano le conseguenti modifiche statutarie.

Art. 6.

*** OMISSIS ***